



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO **Seduta del 15.11.2012 (ore 10,00)**

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Preside della Facoltà di Farmacia; Vincenzo Chiofalo, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; Vincenzo Fera, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria; Giacomo Maisano, Preside della Facoltà di Scienze mm.ff.nn.; Giovanni Moschella, Preside della Facoltà di Economia; Antonino Pennisi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione (fino alle ore 12,20); Emanuele Scribano, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; i Proff. Maria Antonella Cocchiara (09), Maurizio Monaco (08) (dalle ore 10,15), Giovanna Valenti (01), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); i Proff. Giuseppe Giordano (06), Angela Mezzasalma (02), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); la Prof. Scolastica Serroni (03), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari); il Dott. Fabrizio Sottile, in rappresentanza degli specializzandi (dalle ore 11,40); i rappresentanti degli studenti Sigg. Francesco Antonuccio (dalle ore 10,55 e fino alle ore 12,20), Antonio Demoro (dalle ore 10,30), Gabriele Laganà (dalle ore 10,30), Federica Mulè (dalle ore 10,30); il Dott. Fausto Gennuso, Dirigente dell'Ateneo, in sostituzione del Direttore Amministrativo, Avv. Giuseppe Cardile, che funge da Segretario.

Assenti giustificati i Proff. Salvatore Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze Politiche; Luigi Manasseri (04), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); Elena Caliri (05), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari).

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

* * * * *

III - REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL NUOVO SENATO ACCADEMICO.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e doc.	
Altre strutture interessate	Area Affari Generali e Relazioni Sindacali	

Fa ingresso in aula la Prof.ssa Maria Enza La Torre, Pro Rettore per l'attuazione delle norme statutarie, dei nuovi assetti istituzionali e rapporti con le Istituzioni locali.

Il Rettore ricorda agli astanti che il gruppo di studio costituito al fine di predisporre il regolamento per l'elezione dei componenti del Senato accademico, ai sensi dell'art. 10 del nuovo Statuto di Ateneo, emanato in attuazione della legge n. 240/2010, ha esitato la bozza di regolamento oggi in esame.

Alla suddetta bozza di regolamento, come esitata dal competente gruppo di studio, sono state apportate alcune piccole modificazioni atte ad eliminare la contraddittorietà tra il presente regolamento ed il regolamento provvisorio in materia di elezioni, per quanto concerne l'espressione delle preferenze (art. 2, comma 3), a specificare l'elettorato attivo per l'elezione dei direttori di Dipartimento in capo al Senato Accademico (art. 2, comma 4), ad introdurre ai commi 3 e 7 dell'art. 3 la previsione che nei termini per l'ammissione o l'esclusione delle candidature e nei termini per la decisione dei ricorsi avverso la mancata ovvero l'erronea iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto non si computano i giorni non lavorativi, a riformulare il comma 5 dell'art. 3 eliminando il riferimento alla competenza della Commissione elettorale in ordine alla formazione e pubblicazione delle liste, nonché, in considerazione della peculiarità del loro ruolo, prevedere per i ricercatori a tempo determinato, in caso di parità di voti, la prevalenza del ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, del candidato meno anziano per età (art. 5); ciò, a differenza di quanto previsto per le elezioni delle altre componenti del Senato Accademico, per le quali prevale, in caso di parità di voto, il candidato più anziano nel ruolo e, a parità di voti, il più anziano in età. Inoltre, poiché già espressamente previsto dall'art. 2 comma 11 della legge Gelmini, si è eliminato dall'art. 3 del presente regolamento il riferimento alla possibilità di presentazione delle candidature soltanto di coloro che completino il mandato prima del collocamento a riposo.

Con riferimento all'elettorato attivo per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in capo al Senato Accademico, il gruppo di lavoro ha previsto l'attribuzione dello stesso a tutti i componenti del Collegio dei direttori di Dipartimento, in considerazione delle caratteristiche

del Collegio, quale organo unitario, in seno al quale ciascuno dei suoi componenti ha parità di status rispetto agli altri.

Per l'elezione dei rappresentanti di area si procede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, dello Statuto, col metodo già sperimentato del sorteggio delle qualifiche dei docenti da eleggere per ciascuna area, la presentazione delle candidature e infine l'elezione da parte di tutti i docenti dell'area.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici, l'elettorato attivo è attribuito a tutti gli appartenenti a tali categorie e l'elettorato passivo agli appartenenti alle suddette categorie che abbiano presentato la propria candidatura. Analoga disciplina è stata prevista per l'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, che è eletto da tutti gli appartenenti alla categoria, senza distinzioni in ordine al tipo di contratto.

In merito alla suddetta bozza di regolamento, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 30 Ottobre 2012, ha espresso parere positivo, ponendo in evidenza al Senato Accademico alcuni spunti di riflessione, tra cui, in particolare, la scelta di far votare per l'elezione dei nove Direttori di Dipartimento tutto il Collegio dei Direttori di Dipartimento e non soltanto gli afferenti alle singole macroaree.

Il Rettore comunica che, preliminarmente alla seduta dell'odierno consesso, ha ritenuto opportuno investire della questione relativa all'elezione dei Direttori di Dipartimento in capo al Senato Accademico anche il Collegio dei Direttori di Dipartimento che, all'unanimità, ha proposto di modificare il comma 4 dell'art. 2 della bozza del regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico nel seguente modo: *“Risultano eletti i tre direttori di dipartimento maggiormente votati da ciascuna delle tre macro-aree indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto. L'appartenenza di ogni Dipartimento ad una delle tre macro-aree è determinata in relazione alla declaratoria del Dipartimento e alla prevalenza dei settori scientifico disciplinari dei docenti afferenti.*

In caso di parità di voti si procede a nuova votazione limitatamente alla macro-area interessata. In caso di ulteriore parità prevale il direttore appartenente alla qualifica più elevata; in caso di parità di qualifica, il direttore maggiormente anziano nella qualifica stessa; in caso di pari anzianità nella qualifica, il direttore maggiormente anziano per età.” Al comma 5 del medesimo articolo sono state eliminate le seguenti parole: *“da tenere con le stesse regole ed”*.

Si sottopone, pertanto, all'esame dei presenti la versione del regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico, comprensiva della proposta formulata dal Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Si apre la discussione.

Con riferimento alla nomina dei Direttori di Dipartimento in capo al Senato Accademico, il Senato Accademico, dopo aver letto l'art. 10 dello Statuto, propende per la scelta operata dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, ritenendo che l'opzione per l'elezione dei nove Direttori di Dipartimento ripartita all'interno di ciascuna delle tre macro-aree non si ponga in conflitto con le norme statutarie.

Il Prof. Maisano propone, al fine di dare indicazioni più puntuali ed evitare qualsiasi dubbio interpretativo, di aggiungere all'art. 2, alla fine del comma 1, il seguente periodo: *“Ciascun Direttore vota per i candidati appartenenti alla propria macroarea”*.

Il Rettore pone il dubbio se il Rettore, quale Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, possa votare per l'elezione in esame. E, in caso di risposta positiva, se lo stesso debba votare sempre all'interno della propria macro-area o possa votare per qualsiasi candidato.

Fa ingresso in aula lo studente Antonuccio, ore 10,55.

Il Prof. Pennisi è dell'avviso che al Rettore non debba riconoscersi il diritto di voto per le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico. Di contrario avviso è invece il Prof. Moschella, il quale ritiene che, nel rispetto dello Statuto, debba riconoscersi il diritto di voto anche al Rettore, quale Presidente e, dunque, componente del Collegio dei Direttori di Dipartimento. Ciò analogamente a quanto avviene per il Presidente della Repubblica che nel Consiglio Superiore della Magistratura ha diritto di voto, anche se di fatto mai esercitato.

Il Prof. Moschella propone di riscrivere l'art. 2, comma 1, della bozza del regolamento in esame nel seguente modo: *“I nove Direttori di Dipartimento sono eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, convocato almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere. Ciascun componente del Collegio vota per i candidati appartenenti alla propria macroarea.”*

Inoltre, il prof. Moschella propone di prevedere la presentazione delle candidature anche per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato accademico, al pari di quanto previsto per l'elezione dei rappresentanti di area, nonché di sostituire al comma 5 dell'art. 2 il termine “qualifica” con il termine “ruolo”.

Interviene il Prof. Bisignano, puntualizzando - in riferimento al comma 5 dell'art. 2 e, più precisamente, all'appartenenza di ogni Dipartimento ad ognuna delle tre macroaree - che la declaratoria del Dipartimento di Scienze del Farmaco lo pone nella macroarea di “Scienze della Vita” e che, in conformità all'art. 2, comma 4, del Regolamento, la prevalenza dei settori è maggioritaria nei settori BIO e MED appartenenti alla macroarea di “Scienze della Vita”.

Il Senato Accademico, su proposta del Prof. Galvagno, decide, inoltre, di ridurre, in prima applicazione del presente regolamento, i termini indicati dall'art. 2, commi 1 e 2, rispettivamente a venti e tredici giorni, il termine indicato dall'art. 3, comma 2, a venti giorni ed i termini di dieci e venti giorni indicati dall'art. 3, comma 3, primo periodo, rispettivamente a sette e tredici giorni.

A tale scopo, si prevede di introdurre uno specifico articolo, l'art. 6 rubricato "Disposizioni transitorie".

Fa ingresso in aula il Dott. Sottile, ore 11,40.

A seguito delle superiori modificazioni condivise dal presente Collegio, il testo definitivo dell'art. 2 (Elezione dei Direttori di Dipartimento) e dell'art. 6 (Disposizioni transitorie) è il seguente:

Art. 2

Elezione dei Direttori di Dipartimento

- 1. I nove Direttori di Dipartimento sono eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, convocato almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere. Ciascun componente del Collegio vota per i candidati appartenenti alla propria macroarea.***
- 2. Almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione elettorale nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.***
- 3. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio.***
- 4. Essa avviene a scrutinio segreto e con l'espressione di una sola preferenza.***
- 5. Risultano eletti i tre direttori di dipartimento maggiormente votati da ciascuna delle tre macro-aree indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto. L'appartenenza di ogni Dipartimento ad una delle tre macro-aree è determinato in relazione alla declaratoria del Dipartimento e alla prevalenza dei settori scientifico disciplinari dei docenti afferenti. In caso di parità di voti si procede a nuova votazione limitatamente alla macro-area interessata. In caso di ulteriore parità prevale il direttore appartenente **al ruolo più elevato**; in caso di parità di **ruolo**, il direttore maggiormente anziano **nel ruolo stesso**; in caso di pari anzianità **nel ruolo**, il direttore maggiormente anziano per età.***
- 6. Nel caso in cui nella prima votazione non vengano eletti tutti i direttori componenti del Senato, si fa luogo ad una seconda votazione, entro dieci giorni dalla prima, nella quale si vota soltanto per i componenti ancora da eleggere.***

Art. 6

Disposizioni transitorie

In prima applicazione del presente regolamento, il termine indicato all'art. 2, comma 1, è ridotto a venti giorni; il termine di cui all'art. 2, comma 2, è ridotto a tredici giorni; il termine di cui all'art. 3, comma 2, è ridotto a venti giorni; i termini di dieci e venti giorni indicati all'art. 3, comma 3, primo periodo, sono ridotti, rispettivamente, a sette e tredici giorni.

Al termine, si allontana dall'aula la Prof.ssa Maria Enza La Torre.

Il Rettore sottopone, quindi, ogni singolo articolo del Regolamento all'approvazione del Senato.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 331 del 10 Aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- VISTA la bozza di regolamento redatta dal gruppo di lavoro;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 Ottobre 2012;
- VISTE le proposte di modifica dell'art. 2 del Regolamento, formulate dal Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- PRESO ATTO delle proposte di modifiche avanzate nella seduta odierna;
all'unanimità

DELIBERA

di approvare il "*Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1

Ambito di operatività del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei membri elettivi del Senato accademico, con l'eccezione di quella dei rappresentanti degli studenti, e dei rappresentati dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e degli specializzandi, che avviene secondo le norme di un apposito regolamento.
2. Con l'eccezione di quanto disposto nell'art. 2, tutte le elezioni relative ai componenti elettivi del Senato accademico, ove si debbano svolgere nel medesimo anno, sono indette per la medesima data, almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere.

Art. 2

Elezione dei Direttori di Dipartimento

- 1. I nove Direttori di Dipartimento sono eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, convocato almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere. Ciascun componente del Collegio vota per i candidati appartenenti alla propria macroarea.**
- 2. Almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione elettorale nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.**
3. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio.
4. Essa avviene a scrutinio segreto e con l'espressione di una sola preferenza.
5. Risultano eletti i tre direttori di dipartimento maggiormente votati da ciascuna delle tre macro-aree indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto. L'appartenenza di ogni Dipartimento ad una delle tre macro-aree è determinato in relazione alla declaratoria del Dipartimento e alla prevalenza dei settori scientifico disciplinari dei docenti afferenti. In caso di parità di voti si procede a nuova votazione limitatamente alla macro-area interessata. In caso di ulteriore parità prevale il direttore appartenente **al ruolo più elevato**; in caso di parità di **ruolo**, il

direttore maggiormente anziano **nel ruolo stesso**; in caso di pari anzianità **nel ruolo**, il direttore maggiormente anziano per età.

6. Nel caso in cui nella prima votazione non vengano eletti tutti i direttori componenti del Senato, si fa luogo ad una seconda votazione, entro dieci giorni dalla prima, nella quale si vota soltanto per i componenti ancora da eleggere.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti di area

1. Prima delle elezioni dei rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori a tempo indeterminato, la Commissione elettorale di Ateneo procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle qualifiche dei docenti da eleggere in ciascuna delle aree scientifico-disciplinari indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto.

2. Il sorteggio avviene almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Entro dieci giorni dal sorteggio, e comunque almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.

4. All'elezione del rappresentante di ciascuna area prendono parte i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori afferenti all'area medesima.

5. Le liste degli aventi diritto al voto sono formate e pubblicate almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

6. Avverso la mancata ovvero l'erronea iscrizione in tali liste, qualunque elettore può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse.

7. La Commissione decide su tali ricorsi entro i successivi cinque giorni, sentiti, senza particolari formalità, i ricorrenti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

8. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo, e a parità di anzianità di ruolo, il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici sono eletti da tutti gli appartenenti a tali categorie, sulla base di candidature presentate presso la Commissione elettorale entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 3.
2. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 5

Elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato

1. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto tra tutti gli appartenenti alla categoria, senza distinzioni in ordine al tipo di contratto.
2. All'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6 e 7.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

Art. 6

Disposizioni transitorie

In prima applicazione del presente regolamento, il termine indicato all'art. 2, comma 1, è ridotto a venti giorni, il termine di cui all'art. 2, comma 2, è ridotto a tredici giorni, il termine di cui all'art. 3, comma 2, è ridotto a venti giorni ed i termini di dieci e venti giorni indicati all'art. 3, comma 3, primo periodo, sono ridotti, rispettivamente, a sette e tredici giorni.